



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia

Via Marina n. 5 – 20121 Milano

Tel. 02.77.11.43.07 Fax 02.76011192

lombardia.controllo.co@corteconti.it

Milano, 26 gennaio 2015

Prot.

CORTE DEI CONTI



0000717-26/01/2015-SC_LOM-T87-P

Provincia di Como (CO)
Alla c.a. del
Presidente della Provincia
Presidente del Consiglio Comunale
Organo di revisione
Responsabile Servizio Finanziario

Oggetto: Deliberazione emessa da questa Sezione n. 6 del 21 gennaio 2015.

Si trasmette in allegato il testo richiamato in oggetto.

Distinti saluti.

Il Funzionario
(dott.ssa Tamai Nadia)



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Gianluca Braghò	Presidente f.f.
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario (relatore)
dott. Paolo Bertozzi	Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott. Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nell'adunanza del 10 dicembre 2014

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il RD 12/07/1934, n. 1214;
viste le leggi 21 marzo 1953, n. 161, e 14 gennaio 1994, n. 20;
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16/06/2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3/07/2003 e n. 1 del 17/12/2004;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
visto l'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012;
udito il relatore, referendario dott. Andrea Luberti.



Premesso in fatto

1. In sede di esame del questionario trasmesso dall'Organo di revisione della Provincia di Como, relativo al rendiconto 2012, redatto ai sensi dell'articolo 1, commi 166-168, della legge n. 266/2005, come Integrato dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, sono emerse le seguenti criticità, per le quali è stata avanzata al Presidente di Sezione istanza di deferimento in adunanza collegiale:

a. Residui passivi di titolo II, pari complessivamente € 124.976.797,21;

- b. Anzianità dei residui attivi e passivi, risalenti, in taluni casi, a esercizi precedenti al 2010;
- c. Mancato adeguamento all'art. 9 del d.l. 78/2009, in tema di tempestività dei pagamenti.

2. Le irregolarità erano contestate con nota istruttoria del 21 ottobre 2014, a cui la provincia dava riscontro con nota del 18 novembre 2014.

In particolare, l'Ente precisava il ridimensionamento dei residui attivi e passivi, e dimostrava l'adeguamento alle vigenti disposizioni in tema di tempestività dei pagamenti.

3. In data 26 novembre 2014 il presidente f.f. deferiva la questione all'esame collegiale.

Considerato in diritto

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"), il quale prevede che la Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei

provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, finalizzati ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, comma 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.


Nel caso di specie, L'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ha comunque messo in luce che nel rendiconto sono stati conservati numerosi residui attivi e passivi, con conseguente, potenziale alterazione della correttezza del risultato complessivo di amministrazione.

La materia dei residui, sia attivi che passivi, è di estremo rilievo ed importanza nella materia dei bilanci pubblici e, in particolare, di quelli provinciali.

La natura finanziaria del bilancio e la circostanza che le procedure di entrata e di spesa siano analiticamente disciplinate con una normativa complessa che prevede numerosi passaggi prima del completamento di ciascuna di esse, comporta che in numerose occasioni le attività di incasso o di pagamento non si concludano nell'esercizio nel quale sono state avviate.

I risultati che tali operazioni sono idonei a comportare vengono riportati, quindi, nel bilancio dell'esercizio successivo dell'ente quali residui, sia attivi (inerenti le riscossioni) che passivi (inerenti i pagamenti).

Nella maggior parte dei casi la procedura si completa nell'esercizio successivo, ma ove ciò non accada il residuo può essere mantenuto nel bilancio dell'ente sino a che l'operazione



non viene a conclusione, adottando alcune regole specifiche e tenendo un comportamento prudente poiché, con specifico riferimento ai residui attivi, possono essere mantenuti fra i residui dell'esercizio solo le entrate accertate per le quali esista un effettivo titolo giuridico che costituisca l'ente territoriale creditore della relativa entrata.

Infatti, i residui riportati nel bilancio concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'ente può applicare ed utilizzare negli esercizi successivi cosicché, soprattutto in relazione ai residui attivi - entrate che l'ente ha accertato, ma non incassato -, si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare.

A questo proposito è bene mettere in luce che, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'ente, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente deve procedere ad una particolare operazione di riaccertamento degli stessi che, in relazione a quelli attivi, consiste nel riesame delle ragioni creditorie dell'ente al fine di decidere se mantenere il residuo, in tutto o in parte, nel bilancio dell'ente (art. 228, co. del Testo unico sugli enti locali).

Considerata la finalità della norma dev'essere trattato di un controllo sostanziale e non solo formale.

Detto in altri termini, l'ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l'effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o riscuotibile, esso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizione (art. 230 del Testo unico sugli enti locali, così come ripreso anche dal punto n. 55 del principio contabile n. 3), al termine del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio.

Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivamente esistente (art. 187 del Testo unico sugli enti locali).

Considerato che l'ente può utilizzare l'avanzo di amministrazione negli esercizi successivi risulta chiaro che le voci che lo compongono devono essere veritiere e, pertanto, è necessario che vengano mantenuti nel Conto del bilancio i soli residui attivi esigibili, la riscossione dei quali presenti un ragionevole grado di certezza.

Né può indurre a differenti conclusioni la circostanza che in relazione ai crediti siano stati emessi appositi ruoli coattivi: considerata la disciplina normativa che regola la materia dell'accertamento dei residui attivi, la sola emissione del ruolo coattivo non è elemento sufficiente a garantire una certa percentuale di riscossione.

Costituisce, pertanto, principio di consolidato di contabilità pubblica che la presenza di residui può alterare la corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell'ente, con



1

conseguente potenziale erosione della contabilità, tanto più con riguardo ai titoli IV e V che hanno sovente una destinazione finalizzata all'investimento e, di conseguenza, un ciclo di realizzazione più lungo.

Con riferimento alle entrate di natura tributaria, poi, la costante presenza di residui può porre specifici interrogativi sull'idoneità del comune di gestire dette risorse. Deve essere infatti considerato che proprio gli introiti di natura fiscale sono in genere contraddistinte da una non sempre agevole riscuotibilità.

Da ultimo, pare opportuno un costante controllo dell'esercizio di amministrazione, al fine di evitare che il risultato positivo dell'esercizio di amministrazione sia raggiungibile tramite l'iscrizione di avanzi di amministrazione, presentanti carattere eccezionale.

Con riferimento ai residui passivi, posto che i residui passivi rappresentano un impegno che l'amministrazione ha assunto verso terzi (salvo i casi degli impegni automatici ex art. 183 comma 2 del TUEL) e che le fonti di finanziamento di tali spese devono essere preventivamente accertate (ex art. 179 TUEL), gli accertamenti in discorso possono essere stati già riscossi (e pertanto confluire fra le giacenze di cassa) o costituire ancora un credito per l'Ente (e, pertanto, figurare fra i residui attivi).

La presenza di una cospicua mole di residui passivi per spesa d'investimento discendente da esercizi risalenti nel tempo induce a riflettere, inoltre, circa il generale stato di attuazione dei programmi di realizzazione delle opere pubbliche (quali pianificate nel documento previsto dall'art. 128 del D.lgs. n. 163/2006) e, a monte, sulla sufficienza, decorso un congruo lasso temporale, delle risorse inizialmente stanziare per l'esecuzione dei lavori programmati. Inoltre pone il problema del necessario aggiornamento dei progetti, come dell'accertamento della perdurante presenza delle condizioni amministrative (autorizzazioni, licenze, espropriazioni, etc.) in base alle quali l'investimento era stato pianificato.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 190, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, è vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.

P.Q.M.


La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia

ACCERTA

sulla base dell'esame della relazione inviata dal Collegio dei revisori dei conti della Provincia di Como e della successiva attività istruttoria:

- 1) la presenza di una cospicua mole di residui attivi e passivi

INVITA



h


l'Amministrazione della Provincia di Como a verificare costantemente, nel proprio bilancio, la presenza dei presupposti richiesti dal TUEL e specificati dai principi contabili, proseguendo l'attività di costante riaccertamento dei residui attivi e passivi, in omaggio ai principi di trasparenza e veridicità del bilancio, nonché a valutare la perdurante sostenibilità finanziaria delle opere connesse ai residui passivi iscritti a bilancio, specie in caso di programmato utilizzo di entrate di parte corrente;

DISPONE

1) la trasmissione della presente pronuncia di accertamento al Presidente della Provincia di Como e al Presidente del Consiglio provinciale e, attraverso il sistema SIQUEL, al Collegio dei revisori dei conti;

2) la pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, sul sito internet dell'Amministrazione.

Il magistrato istruttore
(dott. Andrea Luberti)



Depositata in Segreteria

Il 21 gennaio 2015


Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)



Il Presidente

(dott. Gianluca Braghio)





Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Il Presidente

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, modificata dal decreto legge 23.10.1996, n. 543 convertito in legge 20.12.1996, n. 639;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, n. 14, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, in particolare, l'articolo 7, comma 8,;

Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, comma 168;

Vista l'allegata richiesta del magistrato istruttore;

ORDINA

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia è convocata per il giorno **10 dicembre 2014 alle ore 11.00** presso la propria sede di Via Marina 5 – Milano per provvedere sul seguente ordine del giorno:

- Controllo in merito al rispetto del Patto di stabilità interno e della sana gestione finanziaria degli enti territoriali. Rendiconto 2012.
Residui passivi Titolo II
Provincia di Como
Relatore: Ref. Andrea Luberti

Milano, 26 novembre 2014

Il Presidente f.f.
(Gianluca Braghò)



10/12
h

Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T87



4 DOC. INTERNO N. :43323023 del 26/11/201

*Al Signor Presidente f.f.
della Sezione Regionale di controllo
per la Lombardia*

Oggetto: Controllo in merito al rispetto del Patto di stabilità interno e della sana gestione finanziaria degli enti territoriali.

Rendiconto 2012

Provincia di Como (CO)

Residui passivi Titolo II

Relazione del Magistrato Istruttore Ref. dott. Andrea Luberti

A seguito dell'esame della relazione redatta, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. Della legge 23 dicembre 2005, n.266, dall'Organo di Revisore del Comune in oggetto e dalla successiva attività istruttoria è emerso che l'Ente nell'anno 2012 presenta un considerevole pregresso sui residui passivi.

Considerato il disposto dell'art. 1, co.166 della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria per il 2006), riterrei utile che la situazione venisse sottoposta all'esame collegiale della Sezione.

Il Magistrato Istruttore
(dott. Andrea Luberti)



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia

Via Marina n. 5 – 20121 Milano

Tel. 02.77.11.43.07 Fax 02.76011192

lombardia.controllo.co@corteconti.it

Milano, 28 novembre 2014

Prot. 0017288-27/11/2014-SC_LOM-T87-P

Provincia di Como
Alla c.a.
Presidente
Organo Revisore
Responsabile Servizio Finanziario

Oggetto: Ordinanza n. 386 del 26 novembre 2014.

Controllo in merito al rispetto delle previsioni relative alla sana gestione finanziaria degli enti territoriali. Rendiconto 2012.

Si comunica che il Presidente, come da ordinanza richiamata in oggetto, della quale allego copia, ha convocato la Sezione di controllo per l'adunanza del **10 dicembre 2014 alle ore 11.00**, per deliberare su quanto indicato in oggetto.

Il Comune potrà depositare, attraverso il sistema Siquel, una memoria illustrativa ed eventuali documenti entro il **9 dicembre 2014**. Inoltre potrà partecipare all'adunanza per svolgere le proprie argomentazioni.

Distinti saluti.

Il Funzionario
(dott.ssa Tamai Nadia)




Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Via Marina 5 - 20121 Milano
Tel. 02.77114.307 Fax 02.76011192
loMBardia.controllo.co@corteconti.it

CORTE DEI CONTI



0011837-21/10/2014-SC_LOM-T87-P

All'Organo di Revisione
della Provincia di Como

Oggetto: RICHIESTA ISTRUTTORIA

Relazione dell'Organo di Revisione – **Rendiconto 2012**

Al fine di completare l'esame della relazione redatta, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di Revisore del Comune in indirizzo, relativa al rendiconto 2012, si prega di fornire delucidazioni e supporti documentali in ordine a:

1. Residui attivi titolo I e III ante 2009: si chiede elenco dettagliato, evidenziando le ragioni dell'effettiva esigibilità dei crediti, indicando ogni elemento utile ad accertare l'effettività dei residui stessi e il loro grado riscuotibilità.
2. Residui passivi di Titolo II, per un totale di 124.976.797,21, specificando la natura degli impegni assunti e se le opere programmate o appaltate, in anni meno recenti, sono ancora in corso. Relativamente, invece, ai residui passivi del Titolo II dichiarati, fermi per oltre tre esercizi, specificare l'ammontare in relazione ad ogni progetto, e le delibere assunte per rispettare i termini contrattuali, assunti con gli impegni stessi.
3. Tempestività dei pagamenti: indicare i motivi del mancato adeguamento di quanto richiesto, dall'art.9 del d.l. n.78/2009 convertito in L.102/2009

Si resta in attesa di ricevere le informazioni richieste, entro 15 giorni dalla data di ricezione della presente lettera, tramite SIQUEL, ringraziando anticipatamente per la cortese collaborazione.

Il Magistrato Istruttore
(dott. Andrea Luberti)